

Tribunale di Brescia, I sezione penale, composizione monocratica (Dr. Spanò), sentenza del 22.05.2019;

**Omessi versamenti assegno di mantenimento – difficoltà economiche per fallimento dell'azienda- insufficienza ai fini dell'obbligo di mantenimento – condizione *in re ipsa* dello stato di bisogno dei figli - condanna**

La mera indicazione di uno stato di difficoltà economica da parte del genitore non esclude l'obbligo di mantenimento di cui sono gravati i genitori. Invero, solo la prova di un'impossibilità totale e concreta di adempiere può incidere sugli obblighi genitoriali (e ciò anche in ragione dello stato di bisogno quale condizione soggettiva, pacificamente riconosciuta, *in re ipsa*, in capo ai minori).

[Nel caso di specie, lo stato di fallimento dell'azienda e il conseguente tracollo economico non venivano ritenuti motivi sufficienti a comprovare una reale e totale incapacità economica del padre di adempiere ai proprio obblighi economici. All'uomo, altresì, si rimproverava la scelta di sostituire il versamento dell'importo dovuto (che veniva interrotto) con una forma di mantenimento personale e nei soli periodi di affidamento al medesimo. Si evidenziavano, inoltre, il rilevante divario economico derivante dalla condotta omissiva del padre (anche in ragione degli importi consistenti inizialmente corrisposti) nonché la dimostrata possibilità dell'uomo di adempiere almeno in forma parziale nonostante la crisi lavorativa]